

OGGETTO: **PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOSPESI PER IL COVID-19**  
**PRECISAZIONI INAIL SUI NUOVI NUMERI DELL'F24 PER I PAGAMENTI SCADUTI IL**  
**16 SETTEMBRE 2020**

Con la circolare **14/09/20**, n. 35 l'INAIL ha, tra l'altro, comunicato i nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24 per i pagamenti, in scadenza (**due giorni dopo, ossia**) il **16 settembre 2020**, da parte dei soggetti che intendono avvalersi delle rateazioni previste dall'art. 97 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2020).

A tale proposito, «*anche in relazione alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla stampa*», con «l'istruzione operativa» del **16/09/2020**, l'INAIL ha precisato che:

- l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare 27/05/2020, n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020), non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti;
- *«l'attribuzione dei pagamenti alle somme sospese (richieste di pagamento), nell'ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati»;*
- i numeri di riferimento sono correlati ai codici di sospensione che individuano, per ogni posizione assicurativa territoriale, sia il titolo giuridico della sospensione (cioè la norma che dispone la sospensione stessa), sia le diverse modalità di recupero delle somme sospese, previste dalle disposizioni di riferimento. Tale modalità di gestione è, peraltro, quella finora seguita dall'Istituto per tutte le sospensioni dei versamenti;
- in un secondo momento le sue sedi territoriali effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento prescelta da ciascun utente e i versamenti acquisiti. A tal fine, come già indicato nella circolare 35/2020, è importante che – non appena disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, in corso di aggiornamento – siano acquisite le comunicazioni relative alle modalità di pagamento prescelte.

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 97 del d.l. n. 104/2020**

**Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.